

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **RIFIUTI:** nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo ed approvazione dell'elenco europeo (CER)
- **FORMALDEIDE:** slitta al 1° gennaio 2016 la classificazione di cancerogeno accertato
- **ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE:** gli obblighi del datore di lavoro e la lista delle mansioni a rischio

NEWS

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: LE NOVITA'

Dal 18 febbraio scorso è in vigore la nuova classificazione dei rifiuti introdotta dall'articolo 13 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che integra quella contenuta nell'introduzione dell'allegato "D" al Decreto Legislativo 152/2006. **A doverla effettuare è il produttore, assegnando ai rifiuti l'adeguato codice CER (Elenco Europeo dei Rifiuti)** mediante le disposizioni della decisione 2000/532/CEE. **Riepilogando, nel dettaglio:**

Se è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", quel rifiuto è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione e ne vanno determinate le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15. Se invece ha CER non pericoloso "assoluto", esso non è pericoloso senza specificazione ulteriore. Nel caso in cui il rifiuto sia classificato con codici CER cosiddetti "**a specchio**", uno pericoloso ed uno non pericoloso, occorre stabilirne le proprietà di pericolo, attraverso le seguenti indagini:

- **individuazione dei composti** presenti nel rifiuto tramite la scheda di sicurezza, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l'analisi;
- **test** per verificare se il rifiuto possiede determinate proprietà di pericolo mediante il rilevamento dei pericoli connessi ai composti analizzati e la comparazione delle concentrazioni ricavate con il limite soglia per le specifiche fasi di rischio dei singoli componenti.

Ma se i componenti di un rifiuto vengono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico e non sono perciò noti i precisi composti che lo costituiscono, per individuarne le caratteristiche di pericolo devono venire presi come riferimento i **composti peggiori**, secondo il principio di precauzione. Un principio che non va però applicato in modo estremo ed unilaterale, considerando sempre e comunque pericolosi dei rifiuti contenenti sostanze non note, ma che deve essere costantemente modulato da criteri di proporzionalità e ragionevolezza, **sulla base delle esatte indicazioni del diritto europeo e nazionale.**

La nuova classificazione è peraltro in contrasto con le disposizioni europee (Regolamento 1357/2014 e Decisione 955/2014) **che entreranno in vigore il 1° giugno 2015**, in abrogazione e sostituzione di quella parte della direttiva rifiuti (la **2008/98/CE**) che elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (codici H). Di conseguenza, tali norme modificheranno l'Allegato I alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Riguardo alle definizioni delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti, **la nuova disciplina adegua la normativa, allineandola con le disposizioni del Regolamento 1272/2008 (cosiddetto CLP) sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, che dal 1° giugno di quest'anno sostituirà le direttive 67/548/Cee sulle sostanze pericolose e 1999/45/Ce sui preparati pericolosi**

Tra le novità, per evitare una possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo del citato Regolamento, le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 di cui all'Allegato III della **Direttiva 2008/98/CE** vengono riformulate sostituendo la sigla "H" con quella "HP". Nuova denominazione anche per ex H5 ("nocivo") ed ex H6 ("tossico"), nonché per H12 ("Rifiuti che a contatto con acqua, aria o con un acido sprigionano un gas tossico o molto tossico") ed ex H15 ("Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza"). Ciascuna caratteristica HP è corredata da prescrizioni e tabelle allo scopo di armonizzare la disciplina comunitaria sui rifiuti con quella del Regolamento CLP, individuando le corrispondenti classi e categorie di pericolo. **Ecco le nuove caratteristiche di pericolo HP da attribuire ai rifiuti dal 1° giugno di quest'anno:**

HP 1	ESPLOSIVO
HP 2	COMBURENTE
HP 3	INFIAMMABILE
HP 4	IRRITANTE-IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI
HP 5	TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO(STOT) E PER ASPIRAZIONE
HP 6	TOSSICITA' ACUTA
HP 7	CANCEROGENO
HP 8	CORROSIVO
HP 9	INFETTIVO
HP 10	TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
HP 11	MUTAGENO
HP 12	LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA
HP 13	SENSIBILIZZANTE
HP 14	ECOTOSSICO
HP 15	NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO MENZIONATE, MA PUO' MANIFESTARLA IN TEMPI SUCCESSIVI

Le HP sono attribuite sulla base della presenza, all'interno del rifiuto, di sostanze con specifiche indicazioni di pericolo H in concentrazione superiore a valori di soglia definiti e considerando metodi prova descritti nel **Regolamento (CE) n.440/2008** oppure altri, nonché linee guida internazionali.

Per effetto della piena operatività del Regolamento 1272/2008/Ce e ad integrazione del corrispondente aggiornamento delle caratteristiche di pericolo ad opera del Regolamento (UE) n.1357/2014, la Decisione 2014/955/UE – pubblicata in GUCE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) del 30/12/2014 approva l'elenco europeo dei rifiuti (CER).

Il nuovo CER modifica l'allegato della Decisione 2000/532/CE e sostituisce, dal 1° giugno 2015, l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, l'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.



⇒ Per l'allineamento della caratteristica HP 14 "ecotossico" con il **Regolamento (CE) n.1272/2008**, è prevista la necessità di uno studio supplementare.

SCADENZE PRINCIPALI

1/04/2015 FORMALDEIDE:

CANCEROGENA DAL 2016 -

Si applicherà solo dal 1° gennaio prossimo la nuova classificazione della Formaldeide come "cancerogeno accertato, 1B; H350", **che doveva entrare in vigore dal 1° aprile 2015**. In caso di lavoratori esposti (laboratori, sanità, industria, cosmetica) viene quindi rinviato all'inizio del 2016 l'obbligo per il datore di lavoro: di adeguamento del Documento di Valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal titolo IX- Capo II del D. Lgs. 81/08 (Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno); per il medico competente: di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, sorveglianza sanitaria, ecc. La nuova scadenza, dettata dal Regolamento (UE) 2015/491 pubblicato lo scorso 24 marzo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, riguarda anche altre sostanze chimiche molto diffuse, che hanno modificato la loro classificazione, come: STIRENE: anche H361d (sospettato di nuocere al feto); ETILBENZENE: anche H304 (può risultare letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie). La proroga si è

resa necessaria per consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole con un periodo transitorio più lungo, di durata simile a quello applicato in occasione di precedenti adeguamenti al progresso tecnico, tenendo anche conto dell'ampio utilizzo di molte delle sostanze in questione.

30/04/2015

⇒ **SISTRI** – Pagamento del contributo annuale per il 2015

⇒ **ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI** - Pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte.

⇒ **RECUPERO RIFIUTI** – Versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

⇒ **EMISSIONI IMPIANTI** – Trasmissione dati per registro INES/E-PRTR per impianti le cui emissioni superino le soglie definite dalla normativa (Reg. CE 166/2006)

- Gli impianti soggetti ad Emission Trading devono restituire un numero di quote pari alle emissioni

dell'anno precedente (D.Lgs. 30/2013)

⇒ **RIFIUTI**

– Dichiarazione annuale rifiuti Modello Unico di Dichiarazione ambientale-MUD (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 dicembre 2014)

⇒ **NOMINA**

DELL'ENERGY MANAGER – Comunicazione annuale del nominativo dell'Energy Manager per le aziende soggette a tale conferimento (legge 10/91)

⇒ **APPARECCHIATURE**

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – I produttori di AEE già iscritti al Registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

31/05/2015

⇒ **GAS FLUORURATI**

– Trasmissione della comunicazione annuale contenente informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati nell'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Libretto di impianto (Decreto del Presidente della Repubblica, 43/2012 art. 16)

FOCUS ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

È una tematica complessa, attualmente disciplinata dall'Intesa raggiunta in sede di conferenza unificata Stato-Regioni il 30 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131. L'assunzione, saltuaria o abituale, di sostanze stupefacenti e psicotrope è inserita tra le condizioni che, implicando determinati rischi sia per il lavoratore sia per soggetti terzi, sono **incompatibili con le azioni lavorative elencate nell'Allegato I ("Mansioni comportanti particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi")**. Anche l'uso sporadico di tali sostanze **non consente di svolgere le** mansioni interessate. Riguardo a queste, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria e la verifica va messa in atto durante la visita preventiva e nei controlli periodici, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra il lavoratore e le sue funzioni intervenendo sull'idoneità - limitando e vietando, ad esempio, compiti ed operazioni ritenuti dannosi - e/o sulla stessa mansione, adattandola alle caratteristiche del lavoratore. Gli accertamenti sanitari di non tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono, oltre agli screening preventivi, la visita medica e gli esami complementari tossicologici di laboratorio, entrambi conformi alle procedure diagnostiche e medico-legali da definirsi con accordo tra Stato, Regioni e province autonome. Prima di

assegnare a un lavoratore le mansioni elencate nel sopraddetto Allegato, il datore di lavoro, qualunque sia il tipo di rapporto lavorativo instaurato, richiede al medico competente i relativi accertamenti sanitari. Questi, dal canto suo, sia al momento dell'ingresso del lavoratore sia successivamente, con periodicità da stabilirsi in relazione alle mansioni svolte da quest'ultimo, lo sottopone a specifici tests di screening in grado di rilevare l'eventuale assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. **Il lavoratore risultato positivo ai tests viene giudicato temporaneamente inidoneo ed inviato al Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda Sanitaria Locale nel territorio in cui egli risiede o nel quale ha sede l'attività produttiva**, o alle altre strutture sanitarie competenti. Se nel corso di ulteriori accertamenti emerge uno stato di tossicodipendenza, egli sarà avviato ad un percorso di recupero, per un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi. Gli accertamenti vengono compiuti dal SERT o dalle altre strutture sanitarie in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario. Il datore di lavoro comunica all'interessato la data e il luogo all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento. Se il lavoratore non vi si sottopone, la struttura sanitaria ne dispone un altro entro dieci giorni. Se nuovamente il lavoratore vi si sottrae senza giustificato motivo, il datore di lavoro deve farlo cessare

dall'espletamento delle mansioni di cui all'Allegato I dell'Intesa fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza. La sospensione intervenuta non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, mediante l'applicazione della disciplina normativa o di contrattazione collettiva del settore lavorativo di appartenenza. **Il datore di lavoro che non si attiene all'obbligo di sollevare il lavoratore dallo svolgimento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro (Cfr. art. 125, comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990).**

GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, come identificato dall'art. 2, lettera b), del D. Lgs. 81/08, comunica per iscritto al medico competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell'Allegato I dell'Intesa. La comunicazione andrà periodicamente e tempestivamente aggiornata, comunque con frequenza almeno annuale. Per l'individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell'effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia ammesse inclusioni "per analogia" o sulla valutazione del rischio di incidente / infortunio per mansioni diverse da quelle

indicate nell'Allegato I. In ambito aziendale, vanno poi adeguatamente diffuse e discusse: le motivazioni per cui vengono svolti i controlli; le mansioni che verranno sottoposte a controllo; le sostanze oggetto di controllo; le modalità di svolgimento delle operazioni; infine, le conseguenze della positività al test. Il datore di lavoro concorda con il medico competente il calendario degli accertamenti, la cui data deve essere comunicata al singolo lavoratore non più di un giorno prima del suo svolgimento.

ACCERTAMENTO PER RAGIONEVOLE DUBBIO

Il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio - oltre al controllo sanitario periodico - quando sussistano indizi o prove di assunzione di sostanze tabellate. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte in forma scritta esclusivamente dal datore di lavoro o da un suo delegato al medico competente, che ne verificherà la fondatezza e che, se è il caso, attiverà gli accertamenti clinici previsti.

ACCERTAMENTO DOPO UN INCIDENTE

Il datore di lavoro deve inoltre segnalare formalmente al medico competente il nominativo dei lavoratori inclusi nella lista dei soggetti da controllare e che abbiano avuto un incidente alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro e che destino il ragionevole dubbio di avere subito l'infortunio sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.

GESTIONE DEI RISULTATI

DELL'ACCERTAMENTO Il datore di lavoro sospende temporaneamente il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio nel rispetto della privacy e della dignità della persona se: il medico competente comunica che "non è possibile esprimere un giudizio di idoneità per l'impossibilità di compiere gli accertamenti in quanto il lavoratore si rifiuta di sottoporsi al test"; il lavoratore non si presenta alla convocazione senza giustificato motivo; il test dà risultato positivo ed il medico formula un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione.

Dopo gli accertamenti di secondo livello al SERT, il medico competente comunica al lavoratore risultato positivo al test di conferma la possibilità di richiedere una revisione dell'analisi, con oneri a carico dello stesso, mediante formale richiesta da inviare al medico entro dieci giorni dal giudizio di inidoneità temporanea. **E' il datore di lavoro a sostenere le spese per il compimento degli accertamenti di primo e secondo livello.**

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

ATTIVITA' CHE RICHIEDONO UN CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER I SEGUENTI LAVORI PERICOLOSI:

- impiego di gas tossici (art. 8 del Regio Decreto 1927 e successive modificazioni);
- fabbricazione ed uso di fuochi di artificio (di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)

- posizionamento e brillamento di mine (di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302);
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450 e s. m.

MANSIONI INERENTI LE ATTIVITA' DI TRASPORTO

- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada
- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che compia attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione e/o accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura, coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, con esclusione del personale di camera e di mensa
- personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee ed impianti funicolari, aerei e terrestri

- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e dei pontoni galleggianti adibito ad attività off-shore e quello delle navi posatubi
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo
- personale certificato dal registro aeronautico italiano

- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Vanno infine sottolineate le funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

NOTIZIEFLASH - NOTIZIEFLASH

DENUNCIA O COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO: on line la nuova versione del modulo

ANTINCENDIO Sono ora disponibili in italiano la UNI EN 16034, che tratta la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo di porte pedonali, industriali, commerciali, ecc, nonché la UNI IN 16509, che riguarda le bombole di acciaio non ricaricabili, trasportabili e con capacità fino a 120 ml, contenenti gas compressi o liquefatti.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info